

MOLLARD, relatore. Je ferai remarquer à M. le président que monsieur Carquet, en faisant sa demande, a successivement et expressément déclaré incontinent après qu'il était satisfait de la réponse que je lui avais faite par signe et qu'il avait parfaitement compris que les 17 votes avaient été comptés dans le nombre total des 208.

CORNERO. Io debbo rettificare un fatto. Qui c'è un errore. I 12 bollettini dubbiosi per Cassinis e i 5 dubbiosi per Sineo non sono compresi nel numero di 202.

MOLLARD, relatore. Oui, il sont compris.

CORNERO. Un momento; non sono compresi nei 202.

MOLLARD, relatore. Non pas seulement dans les 202, mais bien dans les 208.

CORNERO. Ah! si, si, va bene; sono compresi nei 208.

PRESIDENTE. Oltre alle conclusioni della Commissione, v'ha la proposta del signor Jacquier, la quale tende a stabilire che i 17 bollettini su cui cade dubbio sieno deposti nella segreteria per esservi consultati da tutti i deputati, e sia per ora sospesa ogni deliberazione sull'elezione del collegio di San Front.

Vi ha poi il deputato Gianone che propone l'approvazione pura e semplice dell'avvocato Riccardo Sineo a deputato di San Front.

Domando se la proposta del deputato Jacquier è appoggiata.

(È appoggiata.)

Domando se è appoggiata quella del deputato Gianone.

(È appoggiata.)

Siccome la proposta Jacquier è sospensiva, la pongo ai voti la prima.

(La Camera non approva.)

Pongo ora ai voti le conclusioni dell'ufficio per la nullità dell'elezione. Resta inteso che chi resta seduto approva il voto contrario, cioè la validità della nomina.

Chi intende di approvare le conclusioni dell'ufficio per la nullità della nomina sorga.

(La Camera dichiara valida l'elezione del collegio di Sant-Front.)

MARTINET, relatore, riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione del conte Enrico Avigdor a deputato del collegio di Gavi.

BUNICO. Domanderei se siansi prese dell'ufficio VII le opportune informazioni per sapere se il titolo di conte dato al signor Enrico Avigdor non gli sia alle volte stato accordato da qualche Governo estraneo al nostro.

MARTINET, relatore. Je trouve partout dans les verbaux la même dénomination de *conte Enrico Avigdor*.

BUNICO. Feci questa dimanda al signor relatore del VII ufficio perchè nel caso in cui fosse stato al signor Enrico Avigdor concesso questo titolo da un Governo straniero senza l'autorizzazione del nostro sovrano, potrebbe dubitarsi se in lui concorra ancora la qualità di cittadino piemontese, essendo l'articolo 80 dello Statuto concepito nei seguenti termini:

« Nessuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re. »

Prego intanto il signor relatore a voler rispondere alla domanda da me fattagli. (Risa)

MARTINET, relatore. Tous les procès-verbaux relatifs à cette élection donnent la désignation du député élu sous ce nom : *Enrico conte Avigdor*.

Du reste je dirai que dans le VII bureau où a été vérifiée cette élection un membre a fait l'observation que monsieur Avigdor ne devait pas être comte. A cet égard nous n'avons pas eu d'éclaircissements ultérieurs pour savoir s'il a été

nommé comte ailleurs ou chez nous. Du reste l'observation que vient de présenter monsieur Bunico n'a pas été faite dans le sein du bureau. Il n'a pas été non plus question de savoir si sa nomination de comte faite par un Gouvernement étranger pourrait lui faire perdre la jouissance de ses droits politiques de citoyen. Au reste l'article du Statut invoqué par l'honorable Bunico n'amène point une conséquence de cette nature. En déclarant qu'un titre de noblesse ne peut être accordé sans autorisation du Gouvernement, il n'en résulte pas que l'individu cesse de faire partie de nos États. C'est, au reste, là une observation que je fais en mon nom purement et qui n'a nullement été discutée dans le bureau.

BUNICO. Coerentemente alle spiegazioni del signor relatore, io credo che il miglior partito che possa prendere la Camera pel momento sia d'incaricar nuovamente il primo ufficio che ha esaminata questa elezione, di accertare la provenienza del titolo attribuito al signor Enrico Avigdor, ed all'oggetto anche di studiare la questione da me enunciata, e che io credo assai dubbiosa, se cioè il conferimento di un titolo e di un impiego qualunque (*A destra*: Oh! oh!) per parte di una potenza estera, faccia o non perdere la nostra cittadinanza.

Propongo pertanto che venga per ora sospesa la decisione della Camera e che si mandi al VII ufficio di ben accertare lo stato della questione da me proposta.

BON-COMPAGNE. Io non credo che occorra fermarsi alla questione, nè di vedere se il signor Avigdor abbia avuto da una potenza estera il titolo che porta, e se questo faccia perdere i diritti civili, perchè il perdere i diritti civili è una pena, la quale non potrebbe altrimenti pronunziarsi, salvo che fosse espressamente sancita dalle nostre leggi. Ora io non conosco alcun articolo dello Statuto che vieti di ricevere titoli, e non credo neppure che siavi disposizione alcuna nella quale si contenga questa sanzione penale.

Venendo poi al fatto concreto, nel verbale del collegio elettorale si trova bensì dato questo titolo di conte al signor Avigdor, ma non vi è alcun argomento che faccia credere che gli sia stato conferito da una potenza estera. Tuttavia quand'anche risultasse di ciò, non credo che vi sarebbe motivo sufficiente per annullare l'elezione, epperò ne conchiudo che sarebbe affatto inutile di rimandare questa questione all'ufficio, ma che piuttosto possa la Camera passare senz'altro a pronunziarsi sulla validità o non dell'elezione di cui si tratta.

CAVALLINI. Io credo di poter illuminare la Camera su questa questione col darle lettura degli articoli 34 e 35 del Codice civile, concepiti in questi termini:

« Art. 34. Il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito.

« Il suddito però che avrà ottenuto la permissione del sovrano, conserverà personalmente il diritto di succedere e di trasmettere anche per atto di ultima volontà.

« Il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sè solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare.

« Gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare.

« Art. 35. È pareggiato al suddito naturalizzato senz'autorizzazione, ed incorre nelle stesse perdite quel suddito che senza autorizzazione del Sovrano prende servizio militare o accetta funzioni pubbliche da un Governo straniero, senza pregiudizio delle pene stabilite dalle leggi contro i sudditi che porteranno le armi contro lo Stato. »